



N. 10338/2015 R.A.C.C.

## TRIBUNALE DI PADOVA

### Seconda Sezione Civile

#### Ordinanza *ex art. 702 bis c.p.c.*

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04/10/2016 letti gli atti di causa e sentite le conclusioni delle parti da aversi qui per integralmente richiamate;

rilevato che parte ricorrente ha adito l'intestata autorità giudiziaria per sentir dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo relativamente alle clausole sugli interessi, corrispettivi e di mora, per usura delle stesse oltre alla violazione del divieto anatocistico del calcolo degli interessi così da ottenere la condanna dell'istituto di credito convenuto alla restituzione di quanto illegittimamente preteso ed incassato, rideterminare l'importo delle rate di sola restituzione delle somme esborsate per l'acquisto dei beni oggetto del contratto e con rideterminazioni delle rate future ed infine con il ristoro delle spese di lite direttamente al difensore della parte che se ne è dichiarato antistatario *ex art. 93 c.p.c.*;

si è costituita la convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree;

all'udienza di prima comparizione *ex art. 183 c.p.c.* delle parti fissata per il 4 ottobre 2016, il procedimento, anche in ragione delle sua semplicità e speditezza in considerazione del fatto che l'unica istanza istruttoria era una richiesta di CTU, è stato convertito *ex art. 183 bis c.p.c.* per come introdotto dal D.L. 132 del 12/09/2014 convertito nella L. 162 del 10/11/2014.

Le domande attoree sono manifestamente infondate e vanno integralmente rigettate.

I dati di fatto dei rapporti bancari intercorsi tra le parti sono che la società attrice ebbe a stipulare con la convenuta un mutuo fondiario in data



01/03/2004 per l'importo di euro 1.000.000,00 con ammortamento di anni 15 e con piano di ammortamento alla francese.

Tale rapporto è tuttora in essere ed in regolare ammortamento, pur avendo beneficiato l'attrice di una rinegoziazione del debito in data 02/12/2012 in conformità dell'Accordo per le misure di sostegno del credito alle piccole e medie imprese con sospensione nel pagamento di 12 rate e corrispondente allungamento dell'originaria durata.

Il contratto prodotto in atti restituisce una pattuizione sugli interessi corrispettivi pari al 3,26% ed un tasso di mora al 6,26%.

Lo sviluppo del tasso era variabile e legato all'Euribor a tre mesi come si evince dalle condizioni economiche allegate al contratto.

Il D.M. del 18/12/2003 restituisce per il periodo di stipulazione del mutuo un tasso medio del 4,24% che è pari ad una soglia usura per gli interessi corrispettivi del 6,36% ( $4,24 \times 1,5$ ).

In ordine agli interessi di mora, premesso che come osservato dalla banca l'attrice non è ancora mai andata in mora essendo il suo mutuo in regolare ammortamento, furono pattuiti nella misura del 6,26%.

Il D.M. del 18/12/2003, così come tutti i decreti ministeriali sui quali sono trasposti i tassi medi rilevati dalla Banca d'Italia, non restituisce il valore delle medie dei tassi di mora applicati nel trimestre 01/01/2004 - 31/03/2004 dagli intermediari finanziari sicché è necessario "creare" il tasso soglia di riferimento al fine di avere un valore da paragonare al tasso pattuito del 6,26% che non può evidentemente essere paragonato con il tasso soglia del 6,36% (anche se già questo confronto rivelerebbe la manifesta infondatezza delle doglianze attoree in punto di usurarietà del tasso pattuito) che rappresenta sì la soglia di usura, ma per i tassi corrispettivi e non per quelli di mora.

Sul punto del calcolo della soglia di mora usura va rilevato e ribadito che nella giurisprudenza di merito si sta affermando il principio per cui per



confrontare il tasso di mora, che non viene rilevato dai decreti trimestrali ministeriali, si debba operare un aumento per la mora media rilevata dalla Banca d'Italia nel 2001 con un delta del 2,10%.

E' vero che nessuna norma o nessuna fonte secondaria prevede l'obbligo di operare tale maggiorazione e che l'ultima rilevazione media operata dalla Banca d'Italia è molto risalente, tuttavia tale maggiorazione va applicata per sopperire a quello che è evidentemente un vuoto, ovvero la mancata rilevazione trimestrale dei tassi medi di mora.

Quella rilevazione media consente di rendere confrontabile un dato, l'interesse di mora, che in caso contrario si esporrebbe alla facile censura di voler confrontare il tasso di mora medio soglia usura con una cosa diversa ovvero con il tasso corrispettivo medio soglia usura e la cui conseguenza dovrebbe essere quella di prendere atto che la mora non può avere rilevanza ai fini dell'usura mancando un tasso di riferimento che consenta agli operatori di evitare di commettere un reato il cui accertamento non potrebbe essere fatta mediante l'uso dell'analogia, vietata nella materia penale visto che il nostro sistema nel recepire il principio di legalità ed irretroattività prevede che *nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali*.

Poiché il tasso di mora è di norma anche pattuito proprio come una maggiorazione del tasso corrispettivo con uno *spread*, tale metodo di calcolo si presta anche a rappresentare un criterio effettivo, ragionevole ed omogeneo al fine di verificare se il tasso di mora pattuito sia o meno usurario.

Il tasso di soglia per la mora nel periodo 01/01/2003 - 31/03/2003 è quindi pari al 9,51% ( $4,24 + 2,1 * 1,5$ ).

Il tasso di mora pattuito nel contratto è pari al 6,26%.

I valori più sopra esposti consentono di escludere in radice qualsivoglia usurarietà dei tassi per come pattuiti nel contratto prodotto anche perché per provare a far andare in usura i conti la parte arriva ad ipotizzare che tutte le rate vengano pagate con 29 giorni di ritardo, circostanza questa non



contrattualmente prevista e non consentita sicché frutto del solo tentativo di far sfiorare i tassi applicati in modo fittizio ed illegittimo perché presuppone che il mutuante tolleri ogni mese 29 giorni di mora prima di intimare la risoluzione del contratto per inadempimento.

Va anche osservato che l'altro errore metodologico operato dal consulente esperto bancario dell'attrice è rappresentato dal fatto di sommare ai costi per la erogazione del credito anche tutta una serie di voci meramente ipotetiche ed eventuali, quali per esempio le spese per estinzione anticipata piuttosto che per cancellazione della ipoteca, che invece non devono essere tenute in considerazione per ricavare il TEG piuttosto che l'ISC.

Non vi è chi non veda che al fine di ottenere l'importo mutuato non sia affatto necessario dover corrispondere la somma per estinzione anticipata che verrà semmai sostenuta se l'attrice dovesse decidere di estinguere anticipatamente il proprio debito sicché allo stato la stessa non ha alcuna rilevanza e non l'avrebbe neppure se la parte l'avesse sostenuta per aver estinto anticipatamente il debito poiché quella spesa è un evento meramente ipotetico e che non condiziona la erogazione del credito.

Tale osservazione confuta tutti i complessi calcoli svolti dal consulente dell'attrice per cercare di far andare in usura un mutuo che di usurario non ha nulla.

Passando alle altre contestazioni: il piano di ammortamento alla francese non cela affatto un illegittima pattuizione anatocistica.

È pur vero che per la determinazione della rata periodica nell'ammortamento con metodo alla francese viene utilizzata la formula di capitalizzazione composta, ma ciò non ha alcun effetto nella determinazione della quota interessi, calcolata sul debito residuo, quindi sul solo capitale e quindi senza anatocismo.

La nota formula matematica del piano di ammortamento alla francese viene utilizzata esclusivamente per determinare l'equivalenza tra il totale delle



quote capitale contenute nelle rate e il prestito, in pratica con la formula è determinato l'unico importo della rata costante che sia in grado di rimborsare quel prestito, con l'applicazione di quel tasso ed in quel lasso di tempo.

Va quindi rigettata l'eccezione relativa al metodo di ammortamento alla francese che non genera, all'evidenza, alcun effetto anatocistico illegittimo.

L'unica doglianza fondata sarebbe quella afferente alla maggiore onerosità del piano di ammortamento con il metodo alla francese piuttosto che di quello con il metodo all'italiana, ma l'onerosità di un piano di rimborso è irrilevante non avendo conseguenze in punto di nullità, ma afferendo alla convenienza economica di una certa proposta commerciale rispetto ad altra.

Il contratto prevedeva quel metodo di ammortamento e le parti lo hanno voluto sicché esso è pienamente legittimo.

Palesamente infondata è la doglianza della indeterminatezza delle condizioni contrattuali relativamente alla determinazione del tasso di interesse.

Il contratto prevede l'erogazione di un mutuo da 1.000.000,00 di euro ad una società ad un tasso legato all'Euribor e con sviluppo variabile nel corso dei 15 anni della durata del mutuo.

Le clausole sono chiarissime anche perché il destinatario è una società di capitali rappresentata davanti al notaio dal signor Renzo, che ricopre la carica sociale di Consigliere Delegato della Spa e certo non uno sprovvisto consumatore inesperto.

Il grado di professionalità della parte contraente che ottiene un mutuo di 1.000.000,00 di euro per finalità proprie della sua attività d'impresa ha, o comunque deve avere e non può che avere, all'interno della propria compagine sociale, le competenze per comprendere cosa sia un mutuo a tasso variabile rispetto ad uno con tasso fisso, visto che è concetto nella disponibilità anche dell'*homo eiusdem condicionis et professionis*, proprio perché il mutuo è contratto nell'esercizio della propria attività di impresa e non per finalità consumeristiche.



Peraltro, proprio perché il tasso è legato all'andamento dell'Euribor, è impossibile determinarlo a priori ma solo dopo che quell'indice sia stato trimestralmente rilevato.

Questo è proprio l'in sé del tasso variabile ed il contratto dice espressamente che il tasso è legato a questa indicazione variabile.

D'altronde se la parte preferiva avere la serenità e la certezza di un andamento costante dei tassi di interesse e delle rate le sarebbe stato sufficiente stipulare un mutuo a tasso fisso invece che a tasso variabile.

In nessuna parte del contratto si legge che la stipula di questa o quella polizza assicurativa è *condicio sine qua* non per la erogazione del credito sicché anche tale voce non rientra nel TEG.

D'altronde solo con l'aggiunta di fantasiose spese l'attrice riesce a raggiungere la strabiliante percentuale del 10,201%.

Andrebbe anche osservato che l'attrice non considera che per esempio le spese di istruttoria vanno suddivise per i 15 anni della durata del mutuo e certo non imputate tutte al primo anno di ammortamento.

In ogni caso se anche per assurdo si volesse seguire il singolare calcolo attoreo, solo la clausola che prevedesse la pattuizione di interessi usurari sarebbe colpita da nullità, come testualmente previsto dall'art. 1815 c.c. e quindi non sarebbero dovuti gli interessi di mora mentre sarebbero dovuti quelli corrispettivi.

Tuttavia il mutuo dell'attrice è in regolare ammortamento sicché nessuna restituzione essa potrebbe ottenere non avendo mai versato neppure un euro di interessi moratori.

L'attrice appare pertanto anche sprovvista di interesse ad agire in punto di ripetizione di interessi moratori usurari non avendone mai pagati.

Anche la curiosa deduzione per cui il contratto prevederebbe la somma tra interessi corrispettivi e quelli di mora è priva di fondatezza.



L'attrice deduce, anche per confutare il noto orientamento di questo ufficio sulla reale portata della nota sentenza della Cassazione n. 350/2013, che sarebbero le clausole del contratto a prevedere la sommatoria dei tassi poiché gli interessi di mora andrebbero applicati su tutto lo scaduto non pagato che quindi ricomprende anche gli interessi corrispettivi scaduti e non pagati.

Tale assunto difensivo è ormai un noto quanto infondato *evergreen*.

Ciò di cui l'attrice non tiene conto è che per verificare l'usurarietà di un tasso di mora non sia possibile ipotizzarlo solo virtualmente ed *ab origine* poiché la mora si applica e viene pattuita in vista dell'inadempimento e per la durata per cui permane la mora prima della regolarizzazione ad opera del cliente piuttosto che alla definitiva risoluzione del rapporto.

Non vi è dubbio che, a fronte di una mora conclamata e prolungata, la perdurante applicazione della mora come prevista dal contratto, che ha recepito l'art. 3 della delibera CICR del 2000, potrebbe in ipotesi teorica portare ad una applicazione di interessi usurari.

Per verificare ciò però non è possibile farlo in astratto e sul contratto al tempo 0, ma bisogna verificare come si sia sviluppata la condotta della banca che, invece di applicare correttamente la mora sulla sola sorte capitale scaduta, lo abbia al contrario applicato su tutta la rata rimasta impagata comprensiva anche della quota interessi corrispettivi così sommando, di fatto, per due volte il tasso corrispettivo e lo *spread* di mora.

Solo in quel caso si sarebbe verificato lo sfioramento, pari allo 0,01%, della soglia (calcolata nella misura del 9,51%) data dalla somma dell'interesse corrispettivo con quello di mora (3,26%+3,26%+3 punti di spread di mora totale 9,52%).

Ma per verificare ciò è necessaria una indagine in concreto poiché l'applicazione per esempio per un giorno di un tasso del 20% annuo potrebbe, nel trimestre di riferimento, non portare allo sfioramento della



soglia usura se negli altri due mesi e ventinove giorni la banca non avesse applicato alcuna mora a fronte magari della regolarizzazione.

Ciò implica una necessaria indagine in concreto che fallisce nel caso di specie visto che il mutuo dell'attrice è in regolare ammortamento.

A nulla vale la doglianza attorea per cui l'art. 644 c.p. prevede che il reato sia consumato alla pattuizione (cd. reato contratto) e non alla dazione perché mentre gli interessi corrispettivi attengono alla fase fisiologica del rapporto e possono essere verificati anche nel tempo 0 essendo dovuti fin dal primo giorno successivo alla erogazione della somma mutuata, quelli di mora che in realtà rappresentano una forma di liquidazione anticipata del risarcimento collegato all'inadempimento, solo allorquando venissero applicati al rapporto potranno essere indagati per verificare se siano stati applicati in modo usurario.

Parimenti infondata è la doglianza dell'usura del mutuo per eccessività delle garanzie prestate visto che tale aspetto potrebbe semmai rilevare in sede fallimentare al momento della insinuazione al passivo della banca creditrice nell'ipotesi in cui volesse far valere il presunto privilegio derivante dal mutuo fondiario.

L'esame delle domande attoree sono pertanto palesemente infondate e vanno rigettate.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 per le cause dal valore indeterminabile nelle cause di particolare importanza visti i valori di cui si è chiesta la restituzione applicabile a questo procedimento giusto il disposto della norma transitoria contenuta nell'art. 28 del suddetto regolamento, così come di recente stabilito anche da Cass. SSUU n. 17406/2012 del 25/09/2012 ad eccezione della fase istruttoria che non vi è stata.





**P. Q. M.**

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

- 1) Rigetta le domande attoree poiché manifestamente infondate;
- 2) Condanna S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rifondere alla Cassa di Risparmio del Veneto S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 11.472,00 per compenso, oltre a I.V.A., C.N.P.A. oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% *ex* D.M. 55/2014;
- 3) Visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati;

Ordinanza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Padova, il 05/10/2016.

Il Giudice

- Dott. Giorgio Bertola -

